

**Regolamento comunale
per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
*(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-836)***

(Approvato con Delibera Consiliare Comunale n. 6 del 25/02/2021
e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021)

INDICE

PARTE PRIMA: PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Articolo 1 : Oggetto del regolamento
- Articolo 2: Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 3: Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 4: Norme di riferimento
- Articolo 5 : Avvio del procedimento amministrativo
- Articolo 6: Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 7: Istruttoria
- Articolo 8: Conclusione del procedimento
- Articolo 9: Rilascio della concessione o autorizzazione
- Articolo 10: Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Articolo 11: Principali obblighi del concessionario
- Articolo 12: Revoca e modifica. Rinuncia.
- Articolo 13: Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Articolo 14: Altre cause di decadenza
- Articolo 15: Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Articolo 16: Subentro
- Articolo 17: Rinnovo
- Articolo 18: Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA: DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Articolo 19: Oggetto del canone
- Articolo 20: Ambito di applicazione del canone
- Articolo 21: Soggetto passivo
- Articolo 22: Soggetto attivo e funzionario responsabile
- Articolo 23: Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 24: Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Articolo 25: Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 26: Determinazione del canone occupazione suolo pubblico in base alla zona, alla tipologia e alla durata.

Articolo 27: Determinazione del canone per la diffusione di esposizioni pubblicitarie in base alla diversa tipologia e dimensione

Articolo 28: Riduzioni.

Articolo 29: Esenzioni

Articolo 30: Termini per il versamento del canone

Articolo 31: Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Articolo 32: Maggiorazioni ed indennità

Articolo 33: Rateazioni per occupazione abusiva

Articolo 34: Versamenti minimi

Articolo 35: Rimborsi

Articolo 36: Contenzioso

Articolo 37: Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA: DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38: Gestione del servizio

Articolo 39: Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

Articolo 40: Canone sul servizio affissioni

Articolo 41: Tariffe e maggiorazioni

Articolo 42: Riduzione del canone

Articolo 43: Esenzioni dal canone

Articolo 44: Modalità per il servizio affissioni

Articolo 45: Modalità specifiche per il servizio affissioni di necrologi e similari

Articolo 46: Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA: DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47: Norme transitorie

Articolo 48: Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Calcinato, nonché l'applicazione del corrispettivo dovuto.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitivo o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
7. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte i manufatti e le fattispecie pubblicitarie, ivi compresi tutti i mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992), se insistenti o visibili da luogo

pubblico o aperto al pubblico in centro abitato del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune ovvero di nulla osta del Comune se insistenti o visibili su strade provinciali o di altri enti al di fuori del centro abitato.

4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere altresì dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente ai vigenti Regolamenti comunali per l'attività del commercio su aree pubbliche.

Articolo 3

Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. Le istanze per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni sono presentate:
 - a) Nel caso di occupazioni suolo pubblico a carattere permanente/temporaneo all'ufficio di Polizia Locale che provvede all'istruttoria dello stesso inoltrando la documentazione ad altri uffici comunali interessati ad esprimere un parere in merito all'istanza stessa.
 - b) Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo all'ufficio di Polizia Locale che provvede all'istruttoria dello stesso inoltrando la documentazione ad altri uffici comunali interessati ad esprimere un parere in merito all'istanza stessa.
 - c) Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente all'ufficio Tecnico Comunale che provvede all'istruttoria dello stesso inoltrando la documentazione ad altri uffici comunali interessati ad esprimere un parere in merito all'istanza stessa.
2. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente come individuato al precedente comma, sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

3. Le istanze per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni devono essere presentate dagli interessati utilizzando la modulistica predisposta dall'ente, completa in ogni sua parte e corredata, pena il rigetto, della documentazione integrativa richiesta.
Detta istanza, fatto salvo i casi di cui al precedente art. 2 comma 7, deve essere presentata:
 - a) Per occupazioni o pubblicità temporanee almeno 15 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'occupazione o della pubblicità
 - b) Per occupazioni o pubblicità permanenti almeno 30 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'occupazione o della pubblicità
4. Le istanze per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, nonché il rilascio delle stesse, sono soggette all'imposta di bollo, salvo che non sia previsto diversamente da specifiche disposizioni legislative.
5. Nell'eventualità di istanze inerenti il prolungamento del periodo di occupazione e/o esposizione inizialmente concesso è dovuta la ripetizione dell'istanza stessa nella quale viene indicato il periodo aggiuntivo: nell'eventualità di spostamento del periodo di occupazione e/o esposizione inizialmente concesso dovuto a cause di forza maggiore, il richiedente deve produrre tempestiva comunicazione scritta nella quale viene indicato il nuovo periodo.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata mediante insegne, cartelli, scritte, segni grafici, o altri manufatti di ogni tipo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs 285/1992 (Codice della Strada), fatte salve eventuali deroghe laddove previste.
2. Rimane facoltà del Comune di Calcinato, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) improntato ai seguenti criteri:
 - a) individuazione delle tipologie degli impianti pubblicitari autorizzabili, in relazione alla loro ubicazione, dimensione, caratteristiche strutturali e materiche
 - b) individuazione della fattispecie pubblicitarie vietate nell'ambito comunale
 - c) il numero o la quantità massima degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia e la relativa superficie
 - d) la tipologia, la superficie, l'ubicazione e la destinazione d'uso degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo, per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici, inizia con la presentazione della domanda all'ufficio come individuato nel precedente articolo 3. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche

mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;

- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- a) Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- b) Documentazione fotografica;
- c) Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- a) che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
- b) di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- c) di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, inizia con la presentazione della domanda all'ufficio come individuato nel precedente articolo 3. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.

- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

- 5 Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di:
 - a) Per occupazioni o pubblicità temporanee entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza
 - b) Per occupazioni o pubblicità permanenti entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza (elevabile a 60 giorni lavorativi nel caso di particolare complessità dell'installazione e di richiesta di pareri esterni al comune)
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una

proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è dovuto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico Manutenzioni, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;

- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione.
 - a) Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione;
 - b) per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.
 - c) La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Se la rinuncia all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria venga comunicata oltre il termine della occupazione, non si provvederà ad alcun rimborso.
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il Comune provvede a comunicare al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 10 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto nel caso di esposizione annuale o entro 10 giorni nel caso di esposizione temporanea o giornaliera;

- g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare di concessioni o autorizzazioni temporanee può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al

Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento indicando gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

2. Le concessioni o autorizzazioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, effettuata mediante insegne, cartelli, scritte, segni grafici, figurati, vetrofanie, o altri manufatti di ogni tipo e genere.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod. civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, effettuata mediante insegne, cartelli, scritte, segni grafici, figurati, vetrofanie, o altri manufatti di ogni tipo e genere è parimenti soggetta al pagamento del canone, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico, aperto al pubblico o da esso percepibile dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Altresì non si fa luogo all'applicazione del canone per i passi carrai.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per i passi carrai;
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi

pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo e funzionario responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Calcinato.
2. Al funzionario responsabile sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla riscossione e al rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del servizio tributi.
3. Il Comune di Calcinato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il funzionario responsabile designato vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Calcinato alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 12923 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A) ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - b. superficie dell'occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione di messaggi pubblicitari con arrotondamento, per eccesso, al metro quadrato per quelle inferiori e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione di suolo pubblico;
 - f. graduazione della diffusione di messaggi pubblicitari in base alla tipologia e allo sviluppo dimensionale;
 - g. graduazione in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari e alla occupazione di suolo pubblico temporanee o giornaliere.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni sono considerate annuali.
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, aventi comunque durata inferiore a 90 giorni sono considerate temporanee.
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, aventi comunque durata superiore a giorni 90 sono considerate, ai soli fini dell'applicazione del canone, come annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario,

indipendentemente dal numero e dalla dimensione del messaggio ivi contenuto, con arrotondamento, per eccesso, al metro quadrato per quelle inferiori e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio.

2. AI fini di garantire il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal presente canone il Comune applica, alla tariffa standard determinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 dei coefficienti, estensivi o riduttivi secondo le varie casistiche.
3. I coefficienti di cui al comma precedente e le relative tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 26 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità,

la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica la tariffa giornaliera, in relazione alla zona, in scaglioni di periodi e in base alla tipologia.
10. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da operatori titolari di posteggio fisso, in occasione di mercati ricorrenti e che si svolgono con cadenza settimanale, sono quantificate forfettariamente per un periodo annuale complessivo di 52 giorni, indipendentemente dalla effettiva presenza.

Articolo 26

Determinazione del canone occupazione suolo pubblico

in base alla zona, alla tipologia e alla durata.

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" (il cui eventuale aggiornamento sarà di competenza della Giunta Comunale)
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità è prevista un'unica zona;
3. Ai fini dell'applicazione del canone, in ottemperanza alla disposizione del comma 843 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, le occupazioni che si svolgono nei mercati con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, la tariffa standard e ridotta del 40%,
4. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni a carattere temporaneo lo stesso è graduato come segue:
 - a) per le occupazioni temporanee di durata fino a 14 giorni - tariffa intera -;
 - b) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 gg e inferiore a 29 - tariffa ridotta rispetto alla tariffa di cui alla precedente lettera a) - la cui determinazione rientra nella competenza della Giunta Comunale
 - b) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 gg- tariffa ridotta rispetto alla tariffa di cui alla precedente lettera b) - la cui determinazione rientra nella competenza della Giunta Comunale
5. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale. l'istanza di concessione di suolo

pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata sino al 1000 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata sino al 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato sino al 50 per cento.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando sino al 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

6. Al fine di determinare le tariffe per le occupazioni temporanee e permanenti e per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie si applicano i coefficienti alla tariffa standard, determinata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, deliberati dalla Giunta Comunale come previsto al precedente art. 25 c. 3.

Articolo 27

Determinazione del canone per la diffusione di esposizioni pubblicitarie in base alla diversa tipologia e dimensione

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è considerato unico.
2. Il canone per la diffusione delle esposizioni pubblicitarie si determina in base alla superficie dell'unica minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il singolo mezzo pubblicitario, indipendentemente dalla quantità e dalla dimensioni del messaggio pubblicitario in esso contenuto: per talune forme di comunicazione visiva insistenti su manufatti preesistenti e

non specificamente adibiti a supporto della pubblicità, come ad esempio non esaustivo le scritte su pareti di edifici o le vetrofanie su superficie vetrata neutra, il canone si determina in base alla superficie della minima superficie piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario.

3. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma 1 venga effettuata in forma luminosa o illuminata il coefficiente del calcolo tariffario è maggiorato e diversificato.
4. Qualora il singolo mezzo pubblicitario utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,50 e 8,50 per quella superiore a metri quadrati 8,50 il coefficiente tariffario è maggiorato e diversificato.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario
6. Le maggiorazioni dei coefficienti, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa standard.
7. Al fine di determinare le tariffe per le esposizioni pubblicitarie permanenti e temporanee si applicano i coefficienti alla tariffa standard, determinata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, deliberati dalla Giunta Comunale come previsto al precedente art. 25 c. 3.

Articolo 28

Riduzioni.

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, qualora non già specificate nei precedenti articoli, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe standard di cui ai precedenti artt. 26 e 27:
 - a) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, esposte in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Calcinato, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione del 80% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
 - e) per le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia si applica una riduzione del 50% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
 - f) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate da enti, associazioni senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 80% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;
 - g) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di posizionamento di dehors da parte di esercizi pubblici si applica una riduzione del 50% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie;

- h) per le occupazioni temporanee effettuate con banchi di venditori ambulanti, produttori agricoli, banchi per raccolta fondi si applica una riduzione del 50% rispetto alla tariffa per occupazioni temporanee ordinarie
- i) per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti il suolo (ad esempio con tende, pensiline e simili) la tariffa è dovuta nella misura del 30% della tariffa per occupazioni permanenti ordinarie

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- 2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 29

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella eventualmente stabilita nel regolamento di polizia locale
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art.25, comma 1.
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto in numero massimo di due di cui ognuna non superiore al mezzo metro quadrato;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili,
- q) il commercio ambulante itinerante per soste fino ad un massimo di 60 minuti;
- r) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal Comune;
- s) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;
- t) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- u) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- v) occupazioni effettuate da parte di imprese che eseguono in appalto lavori per conto del Comune per lo spazio ed il tempo necessari al compimento dei lavori.
- w) occupazioni effettuate con rampe per disabili per l'accesso (tramite supporto umano o meccanico) ad abitazioni, uffici, negozi, pubblici esercizi

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato:
 - d) Entro il 30 aprile di ogni anno
 - e) Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 300,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 giugno e il 30 settembre
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) o con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
 3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
 4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e c) del presente articolo.
 5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità ed delle sanzioni
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il funzionario responsabile provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il funzionario responsabile procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso o il tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni per occupazione abusiva

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento della riscossione coattiva approvato con delibera di C.C. n. 16 del 25/06/2020

Articolo 34

Versamenti minimi

1. Il versamento minimo per il canone di occupazione del suolo pubblico è pari a € 5.00;
2. Il versamento minimo per il canone di pubblicità è pari a € 5,00

Articolo 35

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a agli importi minimi di cui sopra

Articolo 36

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di Calcinato mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 31 dicembre 2020. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 39

Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie garantita minima complessiva degli impianti non può essere inferiore a metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento è contenuto nell'Allegato "B" al presente regolamento.
2. Nel medesimo allegato gli impianti sono suddivisi a seconda della destinazione.
3. L'aggiornamento dell'allegato "B" viene effettuato periodicamente in base all'effettiva consistenza riscontrata sul territorio, in riscontro a eventuali nuove installazioni, rimozioni, sostituzioni dimensionali, spostamenti o diversa destinazione d'uso.
4. L'aggiornamento è di competenza della Giunta Comunale.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato anticipatamente o contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il servizio consiste nell'affissione, a cura del Comune, di manifesti cartacei la cui misura standard è pari al formato 70x100 e relativi multipli.
3. L'unità di misura del canone è computata per ciascun foglio del formato 70x100: a tale misura soggiacciono anche manifesti di misura inferiore al formato 70x100. Tale misura viene moltiplicata proporzionalmente nei manifesti di formato multiplo del 70x100.
4. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti generici, sia di natura commerciale sia di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica è di giorni 10: periodi di esposizione inferiori vengono comunque equiparati al canone dovuto per giorni 10.
5. Il periodo massimo di esposizione per i manifesti generici, sia di natura commerciale sia di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica è di giorni 15: periodi di esposizione

compresi tra giorni 11 e giorni 14 vengono comunque equiparati al canone dovuto per giorni 15.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Per l'affissione di manifesti cartacei la tariffa viene determinata applicando, alla tariffa standard giornaliera di cui alla legge n. 160/2019, i coefficienti di cui all'art.25, comma 2 del presente regolamento.
2. I coefficienti, di cui al comma precedente, e le relative tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno
3. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
4. Per richieste di affissione di manifesti, diversi dai necrologi, in quantità inferiore ai 20 fogli del formato 70x100 deve essere corrisposto comunque il canone equiparato all'affissione di 20 fogli del formato 70x100.
5. Il quantitativo massimo, diversi dai necrologi. per ogni singola affissione, anche se richiesto in vari formati, non può superare l'equivalente di 60 fogli del formato 70x100.

Articolo 42

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro sempre che il messaggio sia privo di richiami o sponsorizzazioni di privati prevalenti, ovvero, nel caso di eventi, manifestazioni e corsi promossi dagli stessi, venga anche evidenziata la totale gratuità per la partecipazione;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territorialmente competenti;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti itineranti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, sempreché nel messaggio venga evidenziata la totale gratuità per l'iscrizione e la partecipazione.

Articolo 44

Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato in base alle seguenti modalità:
 - a) Il committente interessato all'affissione richiede, al competente Ufficio, la disponibilità di spazi per il formato, la quantità, la data di inizio e la durata dei manifesti;
 - b) rilevata la disponibilità il committente deve provvedere al contestuale versamento del canone dovuto, fermo restando che qualsivoglia precedente disponibilità data dall'Ufficio competente non è mai vincolante sino all'avvenuta conoscenza, da parte di quest'ultimo, del versamento effettuato;
 - c) perfezionato il versamento l'utente provvede alla consegna, all'Ufficio competente, dei manifesti da affiggere con almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio: nell'eventualità di mancata consegna entro il predetto termine o comunque dopo la data di inizio stabilita, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione, fermo restando comunque la scadenza al giorno già precedentemente stabilito.
 - d) l'accesso dell'utente, per la richiesta di disponibilità, il perfezionamento della commissione e la consegna dei manifesti, deve avvenire nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del competente Ufficio;
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio competente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o da altra motivata causa si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. Nell'eventualità di sopraggiunta mancanza di spazi disponibili per commissioni già perfezionate con il pagamento, questa viene comunicata al committente per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
6. Nel caso in cui il committente, prima della data stabilita per l'inizio, provveda ad annullare la

commissione è comunque dovuto la metà del canone versato e per la differenza deve provvedere ad inoltrare istanza di rimborso.

7. La mancata consegna del materiale oltre la data di scadenza viene equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso il canone dovuto: non è ammesso lo spostamento dell'affissione e, nel caso, è dovuta la ripetizione del canone dovuto.
8. Il servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui è stato perfezionato il versamento o consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo stabilito dalla Giunta Comunale per ciascuna commissione.
10. L'ufficio competente mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.
11. Non è prevista la possibilità per il committente prescegliere gli spazi sui quali verrà effettuata l'affissione: questa avverrà in modo casuale nel rispetto delle scadenze di affissioni precedenti e verrà effettuata su impianti o strutture o altro supporto compatibili al formato dei manifesti. I manifesti del formato 70x100 vengono, di norma, esposti a gruppi di quattro o sei manifesti per posizione.
12. Eventuali contestazioni o lamentele sull'esecuzione dell'affissione debbono pervenire, previa nullità, entro la data di scadenza dell'affissione in corso.

Art.45

Modalità specifiche per il servizio affissioni di necrologi e similari

1. Le affissioni di necrologi, partecipazioni, ringraziamenti, anniversari o ricorrenze varie inerenti il culto funebre vengono effettuate esclusivamente negli spazi ed impianti a ciò destinati distinti in quelli riservati ai necrologi e partecipazioni al lutto e in quelli riservati ai ringraziamenti, anniversari e ricorrenze diverse.
2. La durata massima delle affissioni, di cui al precedente comma 1, è prevista in giorni tre, fermo restando che i necrologi e le partecipazioni possono, in caso di necessità motivata dalla mancanza di spazi utili, essere coperte a funerale avvenuto.
3. In via principale, di norma, vengono fatte salve le modalità di commissione, versamento del canone e consegna dei manifesti di cui al precedente art.44: rimane facoltà del Funzionario responsabile del servizio concordare, con le agenzie funebri territoriali, modalità diverse atte al miglioramento del servizio, in considerazione della particolarità dello stesso, fermo restando che l'inadempimento comporterà l'immediato ripristino dei criteri e delle modalità di cui al precedente art.44.
4. Il formato dei manifesti di necrologi, partecipazioni, ringraziamenti, anniversari e ricorrenze varie deve essere compatibile con gli spazi ad essi riservati, preferibilmente del formato cm.70x50.
5. Il quantitativo massimo per l'affissione di necrologi non può superare la disponibilità degli spazi liberi ad essi riservati: per ogni impianto o struttura è prevista l'affissione di un solo manifesto per necrologio. Tale limite non è previsto per le partecipazioni al lutto, sempre però nel rispetto

degli spazi disponibili.

6. I manifesti relativi a ringraziamenti, anniversari o ricorrenze varie non può superare la disponibilità degli spazi liberi ad essi riservati: per ogni impianto o struttura è prevista l'affissione di un solo manifesto di ringraziamento, anniversario o ricorrenze diverse.
7. Rimane facoltà del Funzionario responsabile non rendere il servizio nei giorni festivi o comunque di chiusura dell'Ufficio comunale preposto: in questo caso possono venire concordate modalità con le agenzie funebri per l'affissione diretta ed il computo del canone dovuto, con esclusione in quest'ultimo caso, della maggiorazione prevista dall'art.44, comma 9, del presente regolamento.

Articolo 46 **Vigilanza sanzioni amministrative**

1. Il Funzionario responsabile e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 44 comma 9 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c).

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47
Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 può venire quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'eventuale maggior dare del canone da effettuarsi entro il 30 aprile 2021.
2. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 48
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021

COMUNE DI CALCINATO (BS)		dispari		pari		VIE PRIMA PRIMA FASCIA (CENTRALI)
CAPOLUOGO		dal	al	dal	al	VIA SECONDA FASCIA (PIU' PERIFERICHE)
SPECIE	DENOMINAZIONE					
PIAZZA	ALDO MORO	1	1	2	2	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	ALFIERI	1	47	2	40	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	ARNALDO	1	137	2	118	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BAGATTA	1	1			VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	BARATELLO	1	59	6	54	PRIMA FASCIA SINO AL 57
VIA	ANTONIO BIANCHI			2	2	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BORGO DI MATTINA	1	29	16	16	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BOSSOTTI	1	11	4	64	PRIMA FASCIA CIVICO 1 E DAL 6 AL 42
VIA	BRANCA	1	15	2	8	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BROLI	7	15	2	42	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CAIROLI	1	35	2	28	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CALATAFIMI	1	35	2	28	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CARLO ALBERTO	1	135	2	144	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CASTELLINA	3	9			VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	CEFALONIA	1	3	4	16	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CETTI	1	35	2	52	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CIMITERO	1	27	2	26	VIA DI PRIMA FASCIA
LOCALITA'	COLOMBERINO	1	7	2	20	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	CORBARELLI			10	24	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DANTE	1	11	2	24	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DE GASPERI	1	45	2	24	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DEL GUT	1	5			VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	DELLA FILANDA	1	71	2	34	VIA DI PRIMA FASCIA
PIAZZA	DON BERTINI	1	9	2	8	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DON MINZONI	9	37	2	18	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DUCA ABRUZZI	11	79	2	100	PRIMA FASCIA DAL 17 AL 77 E DAL 16 AL 70
VIA	FALLACI	15	15	2	8	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	FARINATI	1	15	2	76	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	FERMI	1	23	2	20	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	FIENIL SALO'	1	1	2	12	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	FOSCOLO	1	33	2	96	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	GALILEI	1	37	2	98	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	GARIBALDI	1	135	2	120	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	GAZZO	11	23	12	18	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	GRAMSCI	3	47	2	70	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MARCONI	1	75	6	24	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MARINI	1	45	2	26	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MARSALA	51	57	2	86	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MARTIRI DELLE FOIBE			2	68	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MATTEOTTI	3	75	2	24	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MERCANTI	1	27	2	12	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MICHELANGELO	1	21	2	20	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MONTE	1	23	2	26	PRIMA FASCIA DAL 1 AL 14
VIA	MONTI	1	47	2	12	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MORIAGA	51	51	2	70	PRIMA FASCIA DAL 2 AL 40 DAL 64 AL 66
VIA	PALESTRO	1	75	2	30	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	PASCOLI	1	25	2	20	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	PATUZZA	1	7	2	2	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	PELLICO	1	13	2	16	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	PETRARCA	1	25	2	6	VIA DI PRIMA FASCIA
VICOLO	POZZETTO	1	7	2	14	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	PRADELLA	1	11	4	14	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	PRIMO MAGGIO	1	23	3	18	VIA DI PRIMA FASCIA
PIAZZA	REPUBBLICA	1	11	2	10	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	ROMA	1	11	2	34	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	ROVADINO	1	37	12	64	PRIMA FASCIA DAL 1 AL 19 E DAL 12 AL 36
VIA	ROVERI	1	41	4	40	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SALVO D'ACQUISTO	1	17	2	24	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SAN VINCENZO	1	81	8	34	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SAN GERMANO	1	57	2	40	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SANT' ANNA	9	21	2	48	PRIMA FASCIA DAL 2 A 26
VIA	SELLA	1	17	2	74	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SOLFERINO	1	37	2	40	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	STAZIONE 1 / 67	1	67	2	60	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	STRADA DEI QUARTI	1	117	46	46	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	TOMMASEO	1	9	2	14	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	VANTINI	1	153	2	68	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	VERDI	1	21	2	18	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	VITTORIO EMANUELE II	1	91	2	90	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	VOLTA	3	7	2	12	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	XX SETTEMBRE	1	135	2	192	VIA DI PRIMA FASCIA
piazzetta	XXV APRILE					VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	ZEMOGNA			8	26	VIA DI PRIMA FASCIA

CALCINATELLO		dispari		pari		VIE PRIMA PRIMA FASCIA (CENTRALI)
SPECIE	DENOMINAZIONE	dal	al	dal	al	VIA SECONDA FASCIA (PIU' PERIFERICHE)
VIA	AGOSTI	3	5	2	68	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	ALBERTI	1	19	2	32	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BARBELLI	19	49	2	6	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BATTAGLIA DI LEPANTO			2	4	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	F. BIANCHI	3	151	2	28	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BIXIO	5	81	2	72	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	BOSCONI	1	7	4	8	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	BRESCIA	1	75	2	90	PRIMA FASCIA DA 1 A 53 DA 2 58/B
VIA	CADUTI DEL LAVORO			8	18	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CAMPAGNA	1	35	2	70	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	CAVOUR	1	149	4	58	PRIMA FASCIA DA 1 A 133 E DA 4 A 26
VIA	CROCE SANTO STEFANO	1	21	4	48	PRIMA FASCIA DA 1 A 5
VIA	DEL CHIESE	1	99	2	86	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DEL RISORGIMENTO					VIA DI PRIMA FASCIA
PIAZZETTA	EUROPA	1	9	2	10	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	GAVARDINA	7	31	2	96	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	GOITO	1	31	2	20	PRIMA FASCIA DA 1 A 13
VIA	G. ZANARDELLI					VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	I. MONTANELLI			10	16	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	GUERZONI	1	79	2	20	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MANZONI	1	59	2	54	PRIMA FASCIA DA 1-53 DA 2 A 52
VIA	MAZZINI	1	37	2	104	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	PAPA GIOVANNI XXIII	1	73	2	120	VIA DI PRIMA FASCIA
PIAZZA	PERTINI	1	3	2	2	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SAN MARTINO	1	37	2	16	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SANTA MARIA	1	293	2	212	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SOLE DELLE ALPI	1	23			VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SORATINI			2	12	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	VIGHIZZOLO			14	20	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	VOLTURNO	1	39	2	2	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	X GIORNATE					VIA DI PRIMA FASCIA
PONTE S. MARCO		dispari		pari		VIE PRIMA PRIMA FASCIA (CENTRALI)
SPECIE	DENOMINAZIONE	dal	al	dal	al	VIA SECONDA FASCIA (PIU' PERIFERICHE)
VIA	ALERAMO	1	27	2	40	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	ARTIGIANATO	9	15			VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	BERLINGUER	1	91	8	38	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CA' ROTE	1	61	2	12	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CAMPAGNOLA	1	17	2	30	PRIMA FASCIA DAL 2 A 20
VIA	CARDUCCI	1	21	2	20	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CATTANEO	1	13	2	12	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	CAVICCHIONE SOTTO	1	1	6	50	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	CAVICCHIONE SOPRA	31	95	4	100	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	COMMERCIO	1	9	2	74	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	D' AZEGLIO	1	7	2	14	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DEL COLLE	1	89	2	40	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	DELLA FERROVIA					VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	DON ROVETTA			4	6	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	GAVARDINA SOPRA	15	49	2	44	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	GAVARDINA SOPRA - TRAVERSA I	1	17	2	2	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	GAVARDINA SOPRA - TRAVERSA II	1	19	2	48	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	GAVARDINA SOPRA - TRAVERSA III	3	15	2	92	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	GAVARDINA NORD	1	5	6	20	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	INDUSTRIA	3	27	2	14	VIA DI SECONDA FASCIA
LOCALITA'	ISOLA	1	55			VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	MAESTRI	1	51	2	18	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	MONDINI	1	67	4	10	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MONTE GRAPPA	1	19	2	16	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	MORELLI	1	31	2	14	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	NENNI	1	37	2	44	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	NIEVO	1	49	2	46	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	PATRIOTI	1	61	2	48	VIA DI PRIMA FASCIA
PIAZZA	PREISTORIA	1	19	2	20	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	RESISTENZA	1	35	2	86	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	RESISTENZA - TRAVERSA I	1	19	6	18	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	ROMANELLI	1	21	2	42	VIA DI PRIMA FASCIA
LOCALITA'	SANT' ANNA	5	19	8	24	VIA DI SECONDA FASCIA
VIA	SANTI FAUSTINO E GIOVITA	1	85	2	30	PRIMA FASCIA SINO AL CIVICO 30
VIA	SCHIANNINI	1	31	2	60	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	SOTTOPASSAGGIO	1	39	2	136	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	STATALE	5	145	2	340	PRIMA FASCIA DAL 71 A 143 E DA 148 A 288
VIA	STAZIONE 68 / 181	83	181	68	92	VIA DI PRIMA FASCIA
VIA	TAVELLA	1	7	2	12	VIA DI PRIMA FASCIA

Allegato B) IMPIANTISTICA PUBBLICHE AFFISSIONI

Ubicazione impianto	tipologia	dimensioni	destinazione d'uso
Via Santa Maria (dopo rotonda Chiese)	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Santa Maria (dopo rotonda Chiese)	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Fratelli Roveri	Stendardo bifacciale	200x140	generici
Via Broli	Tabella murale	140x200	necrologi
Via Broli	Tabella murale	140x200	generici
Via Broli	Tabella murale	140x200	generici
Via Broli	Tabella murale	140x200	generici
Via Broli	Tabella murale	140x200	generici
Via Broli	Tabella murale	200x140	generici
Via Broli	Tabella murale	200x140	generici
Via Broli	Tabella murale	200x140	generici
Via Broli	Tabella murale	200x140	generici
Via Broli	Tabella murale	200x140	generici
Via Arnaldo	Tabella murale	140x200	necrologi
Via Arnaldo	Tabella murale	140x200	generici
Via Arnaldo	Tabella murale	140x200	generici
Via Corbarelli	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via Corbarelli	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via Corbarelli	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Corbarelli	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Corbarelli	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Corbarelli	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Corbarelli	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Gramsci	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via della Filanda	Stendardo monofacciale	140x200	necrologi
Via della Filanda	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via della Filanda	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Piazza della Repubblica	Stendardo monofacciale	140x100	istituzionali
Piazza della Repubblica	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Marconi	Stendardo bifacciale	140x200	istituzionali
Via Marconi	Stendardo bifacciale	200x140	sociali
Via Marconi	Stendardo bifacciale	200x140	generici
Via Carlo Alberto piazz. Cinema	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Carlo Alberto piazz. Cinema	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Carlo Alberto	Stendardo monofacciale	140x200	necrologi
Via Carlo Alberto	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Carlo Alberto	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Rovadino	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Rovadino	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Vantini	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Vantini	Stendardo monofacciale	140x100	sociali
Via Vantini	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Vantini	Stendardo bifacciale	200x140	generici
Via Matteotti	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Matteotti	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Matteotti	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Roma	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via Roma	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Roma	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via Roma	Stendardo bifacciale	200x140	generici
Via Roma	Stendardo bifacciale	100x140	generici
Via Stazione	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Stazione Campo Sportivo	Stendardo monofacciale	200x140	sociali
Via Guerzoni	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Santa Maria	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via Santa Maria	Stendardo bifacciale	140x100	necrologi
Via Santa Maria	Stendardo bifacciale	200x140	sociali
Via Santa Maria	Stendardo bifacciale	140x200	generici

Allegato B) IMPIANTISTICA PUBBLICHE AFFISSIONI

Via Santa Maria	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Bianchi	Stendardo monofacciale	200x140	sociali
Via Bixio	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Santa Maria	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Santa Maria	Tabella murale	140x100	necrologi
Via Santa Maria	Tabella murale	140x200	generici
Via Mazzini	Stendardo monofacciale	200x140	generici
Via Mazzini	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Mazzini	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Mazzini	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via Mazzini	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Mazzini	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via Mazzini	Stendardo monofacciale	200x140	generici
Via Stazione	Stendardo monofacciale	200x140	generici
Via Stazione	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via Stazione	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via Cà Rote	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Sottopassaggio	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Sottopassaggio	Stendardo monofacciale	200x140	generici
Via Romanelli	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Schiannini	Tabella murale	140x200	necrologi
Via San Faustino	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via San Faustino	Stendardo bifacciale	140x200	sociali
Via San Faustino	Stendardo bifacciale	200x140	generici
Piazzetta Don Rovetta	Tabella murale	140x100	necrologi
Via San Faustino	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via San Faustino	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Privata del Colle	Stendardo bifacciale	200x140	generici
Piazza Don Rovetta	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Piazza Don Rovetta	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Piazza Don Rovetta	Stendardo bifacciale	140x200	generici
Via Bossotti	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Duca Abruzzi	Stendardo monofacciale	200x140	generici
Via Duca Abruzzi	Stendardo monofacciale	200x140	generici
Via Duca Abruzzi	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via Duca Abruzzi	Stendardo bifacciale	140x100	necrologi
Via Marconi	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via Matteotti vicino Rapahel	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Vittorio Emanuele	Stendardo bifacciale	200x100	istituzionali
Via Farinati	Stendardo bifacciale	200x140	generici
Via Farinati	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Via Statale ex bacheca locandine film	Stendardo monofacciale	140x200	sociali
Via Cimitero	Stendardo monofacciale	100x140	generici
Via Resistenza	Stendardo monofacciale	140x200	necrologi
Via Schiannini	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Strada dei Quarti	Stendardo monofacciale	200x140	generici
Strada dei Quarti	Stendardo monofacciale	140x200	istituzionali
Strada dei Quarti	Stendardo monofacciale	140x100	necrologi
Via Brescia cimitero Calcinatello	Stendardo monofacciale	140x200	generici
Via Brescia cimitero Calcinatello	Stendardo bifacciale	140x200	necrologi
Cimitero Calcinato	Stendardo monofacciale	200x140	Necrologi ricorrenze
Cimitero Ponte San Marco	Stendardo monofacciale	200x140	Necrologi ricorrenze
Cimitero Calcinatello	Stendardo monofacciale	200x140	Necrologi ricorrenze